

PARTE PRINCIPALE

R. D. n. 164, 4 maggio 1898, inserito nella Gazzetta uff. il 23 stesso mese.

Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 della legge 11 luglio 1894, n. 286, che dà facoltà al nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con nostro decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3^a), e delle altre che l'hanno modificata; veduto il parere del consiglio di Stato; sentito il consiglio dei ministri; sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge comunale e provinciale:

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative.

Testo unico, 10 febbraio 1889, n. 5921, art. 1, e regio decreto
2 dicembre 1866, n. 3352.

Art. 1. Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Le provincie venete e quella di Mantova si dividono in distretti e comuni.

Testo unico, art. 2.

Art. 2. In ogni provincia vi è un prefetto, un consigliere delegato, un consiglio di prefettura, ed una giunta amministrativa.

Testo unico, art. 3.

Art. 3. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2^a).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni; ed in caso d'urgenza i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la giunta provinciale amministrativa.

Soprintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Testo unico, art. 4.

Art. 4. Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Testo unico, art. 5.

Art. 5. Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Testo unico, art. 6.

Art. 6. Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno essere anche due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.

Testo unico, art. 7, e regio decreto 2 dicembre 1866.

Art. 7. In ogni circondario, vi è un sottoprefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nelle provincie venete e di Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni distretto un commissario distrettuale compie le incombenze assegnate dai regi decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866, nn. 3064 e 3352.

Testo unico, art. 8, e regio decreto 2 dicembre 1866.

Art. 8. Il prefetto, i sottoprefetti, i commissari distrettuali e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 109.

Testo unico, art. 9, e regio decreto 2 dicembre 1866.

Art. 9. Presso ogni prefettura, sottoprefettura e commissariato distrettuale sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto reale.

Testo unico, art. 10, legge 1^o maggio 1890, n. 6837, e regio decreto 26 aprile 1891, n. 221, art. 1^o, lettera i.

Art. 10. La giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio, dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

La composizione della giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 1^o maggio 1890, n. 6837.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Testo unico, art. 11, e legge 7 luglio 1889, n. 6173.

Art. 11. Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa:

- a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b) i consiglieri provinciali della provincia;
- c) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
- d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli art. 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b, c, d, e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto, quando essi non rinuncino all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

TITOLO SECONDO.

Elezioni amministrative.

CAPO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Testo unico, art. 19.

Art. 12. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. di aver compiuto il 21° anno di età;
2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
3. di sapere leggere e scrivere;
4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Testo unico, art. 20.

Art. 13. Sono elettori coloro che in virtù del testo unico della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiamo trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio al-

meno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Testo unico, art. 21, e legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 5.

Art. 14. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12 coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

- nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20;
- in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
- in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, lire 100;
- in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, lire 130;
- in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
- in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

Testo unico, art. 22.

Art. 15. Si ritengono come iscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Testo unico, art. 23.

Art. 16. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 14 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

Testo unico, art. 24.

Art. 17. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Testo unico, art. 25.

Art. 18. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Testo unico, art. 26, e art. 4 della legge 11 luglio 1894, n. 286.

Art. 19. La contribuzione pagata *pro indiviso* dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Testo unico, art. 27.

Art. 20. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a mezzadria beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento o la mezzadria spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Testo unico, art. 28.

Art. 21. I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Legge comunale 20 marzo 1865, art. 26, testo unico, 10 febbraio 1889, art. 30, regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 20, e legge 11 luglio 1894, art. 3.

Art. 22. Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

f) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano, nonchè all'interdizione temporanea dei pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

i condannati per reati che secondo il vigente codice penale corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente.

Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione;

g) i condannati per reati elettorali di cui all'art. 97 e seguenti, durante il tempo dell'interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge;

h) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità;

i) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Testo unico, art. 29, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 11.

Art. 23. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

gli amministratori del comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esegibile verso il comune sono stati legalmente messi in mora.

I membri della giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 24. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

Testo unico, art. 191, e legge 11 luglio 1894, n. 187.

Art. 25. Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 23;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonchè gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia;

gli amministratori della provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

CAPO II.

Delle liste elettorali.

Testo unico, art. 32 e legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 26. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'articolo 29.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Testo unico, art. 32.

Art. 27. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Legge 11 luglio 1894, art. 2.

Art. 28. Il 15 dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

Legge 11 luglio 1894, art. 2.

Art. 29. Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune: se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'art. 12.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 30. La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile, che ne attesti il motivo.

La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio, e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 31. In ogni comune vi è una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 36.

Legge 11 luglio 1894, n. 286 art. 2.

Art. 32. Se il consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il consiglio è rico-

stituito. Se il consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 33. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 34. Trascorso il termine di cui all'art. 28 la commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 35. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli art. 29 e 30, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è di ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere una annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 36. La commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della commissione non sono concordi nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 37. Non più tardi del 15 febbraio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 38. Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 39. La pubblicazione prescritta dall'art. 37 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 40. La commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli art. 41, 45, 50 sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsi rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Legge 11 luglio, 1894, n. 286, art. 2.

Art. 41. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 37, può reclamare alla commissione elettorale della provincia, contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la iscrizione può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controreclamo coi documenti che crederà utili alla stessa commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una iscrizione, è presentato alla commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 42. La commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della commissione provinciale eletti dal consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della commissione.

La commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della commissione.

Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della corte di appello.

Il pubblico ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relative.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 43. Spirato il termine in cui all'art. 37, e non più tardi del 15 marzo, il presidente della commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della commissione elettorale della provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21;

4° i tre elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 44. La commissione provinciale:

1° esamina tutte le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3° cancella dagli elenchi deliberati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro per i quali risulta da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 45. Entro il giorno 30 maggio, la commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti, che l'aggiunta di quelli in base ai quali la commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della commissione provinciale.

Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 40, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

Entro il 20 giugno la commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 46. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'art. 51.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulta da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 26, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 21, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco ogni tre mesi.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 47. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del comune, fatta a termini dell'art. 45, deve promuovere la sua azione davanti la corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della corte di appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo comma dell'art. 45 il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 45, a pena di nullità qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 45 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla corte di appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati cancellati, iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della commissione provinciale concorde con le proposte della commissione comunale.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 48. Il ricorso alla corte d'appello contro i decreti della commissione elettorale della provincia che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla commissione comunale non è sospensivo.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 49. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pub-

blica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 50. Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della commissione del comune le sentenze della corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 51. La commissione del comune per la revisione delle liste, entro 5 giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 52. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli art. 41 e 47, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di 5 centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

Art. 53. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni.

Legge 11 luglio 1894, n. 7.

Art. 54. I comuni possono riunire in un unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

CAPO III.

Delle operazioni elettorali.

Testo unico, art. 60, e legge 11 luglio 1894, n. 287, n. 4.

Art. 55. Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco farà pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indicherà la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato sarà constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua familiare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tale uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilità del segretario comunale, che in caso d'inosservanza sarà passibile della multa di 100 lire:

Testo unico, art. 61.

Art. 56. Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Testo unico, art. 62.

Art. 57. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Testo unico, art. 63, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 2.

Art. 58. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 600, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla commissione provinciale, alla quale si potrà ricorrere contro qualunque deliberazione della commissione comunale.

Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 1.

Art. 59. La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in più sezioni è fatta dalla commissione di cui all'art. 31, la quale compila la lista per cadauna sezione.

L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita, in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto a termini dell'art. 29.

Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 29 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità, farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla commissione elettorale provinciale.

Testo unico, art. 60.

Art. 60. Il prefetto, d'accordo col primo presidente della corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Testo unico, art. 65.

Art. 61. La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Testo unico, art. 102.

Art. 62. Gli articoli dal 66 all'88 e gli articoli dal 95 al 110 saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Testo unico, art. 66.

Art. 63. Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del pubblico ministero presso le corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della corte d'appello, dopo terminato il giorno della elezione ai termini dell'art. 60, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Testo unico, art. 67.

Art. 64. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1. cancellieri, vice-cancellieri di corti, tribunali o preture, segretari e vice-segretari degli uffici del pubblico ministero;
2. notai;
3. segretari e vice-segretari comunali;
4. altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di lire 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Testo unico, art. 68.

Art. 65. Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Testo unico, art. 69.

Art. 66. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Testo unico, art. 70.

Art. 67. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Testo unico, art. 71.

Art. 68. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della corte d'appello, con cui si dichiara ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dell'ultimo capoverso dell'art. 47.

Testo unico, art. 72.

Art. 69. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Testo unico, art. 73, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 6.

Art. 70. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario che conosca personalmente l'elettore, attesta dell'identità di lui, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore in apposita colonna sopra una nota degli elettori della sezione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questo deve presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti dell'identità di lui e ap-

ponga la propria firma nella colonna indicata di sopra. Il presidente avverte l'elettore, che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.

Testo unico, art. 74.

Art. 71. Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno, che possa servire a farle riconoscere.

Testo unico, art. 75.

Art. 72. Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Testo unico, art. 76, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 6.

Art. 73. Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 70.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

La suddetta nota di identificazione sarà pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3° procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata a termine dell'art. 79;

4° conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Testo unico, art. 77.

Art. 74. La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Testo unico, art. 78.

Art. 75. Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni.

Testo unico, art. 79.

Art. 76. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Testo unico, art. 80.

Art. 77. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Testo unico, art. 81.

Art. 78. Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Testo unico, art. 82.

Art. 79. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Testo unico, art. 83, legge 30 dicembre 1888, n. 5865, art. 31,
e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 7.

Art. 80. L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori compilata a cura del cancelliere della prefettura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 sarà rimessa al sindaco, il quale la farà affiggere per 15 giorni all'albo pretorio del comune.

Testo unico, art. 84.

Art. 81. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le voci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Testo unico, art. 85.

Art. 82. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Testo unico, art. 86.

Art. 83. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Testo unico, art. 87.

Art. 84. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purché il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Testo unico, art. 88.

Art. 85. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della corte di appello.

Testo unico, art. 89.

Art. 86. Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Testo unico, art. 90, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 3.

Art. 87. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.

Contro la decisione del consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla corte d'appello a norma degli articoli 47, 49 e 50.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche in merito alla sezione quarta del consiglio di Stato.

Testo unico, art. 91.

Art. 88. Il consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa, la corte d'appello ed il consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Testo unico, art. 184, e regio decreto 2 dicembre 1866, n. 3352, art. 156.

Art. 89. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti, e per distretti nelle provincie venete e di Mantova.

Testo unico, art. 185, e regio decreto 2 dicembre 1866, n. 3352, art. 157.

Art. 90. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento o del distretto. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Testo unico, art. 186.

Art. 91. Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni.

Testo unico, art. 187.

Art. 92. Niuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti o distretti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti o distretti della stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Testo unico, art. 188, 1^a parte.

Art. 93. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Testo unico, art. 188, 2^a parte, art. 70 legge 30 dicembre 1888

e regio decreto 2 dicembre 1866, n. 3352.

Art. 94. Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento o distretto.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Testo unico, art. 189 e 190, legge 20 marzo 1865, art. 160, legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 13, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 3.

Art. 95. Compite le operazioni ai termini dell'art. 81, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla deputazione provinciale.

La deputazione provinciale in seduta pubblica, indicata con manifesto del suo presidente, verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui reclami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della elezione agli eletti.

Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla corte di appello a norma degli art. 47, 49 e 50, se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sarà portato, anche per il merito, alla sezione quarta del consiglio di Stato.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

Art. 96. Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa seguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3,000.

Legge 14 luglio 1894, n. 286, art. 3.

Art. 97. Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1,000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

Art. 98. Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire 3,000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

Art. 99. Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire 2,000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della commissione comunale e provinciale salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

Art. 100. Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

Art. 101. Chiunque contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Testo unico, art. 93.

Art. 102. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1,000.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande agli elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Testo unico, art. 94.

Art. 103. Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Testo unico, art. 95.

Art. 104. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati, di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1,000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi, ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sopra indicate.

Testo unico, art. 96.

Art. 105. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attrupamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2,000.

Testo unico, art. 97.

Art. 106. Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Testo unico, art. 98.

Art. 107. Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1,000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli art. 70 e 71.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Testo unico, art. 99.

Art. 108. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito colla detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con la multa estensibile a lire 500.

Testo unico, art. 100.

Art. 109. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Testo unico, art. 101.

Art. 110. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 8.

Art. 111. La cognizione dei reati elettorali di cui agli art. 96 al 103, 107 e 108, è devoluta ai tribunali penali.

TITOLO III.

Dell'amministrazione comunale.

CAPO I.

Del comune.

Testo unico, art. 12, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 3.

Art. 112. Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa e, dalla decisione di questa, anche in merito, alla 4ª sezione del consiglio di Stato.

Testo unico, art. 15.

Art. 113. Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

(*Continua*)

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 175 e nel primo comma dell'art. 299.

Testo unico, art. 16.

Art. 114. I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto Reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Testo unico, art. 17.

Art. 115. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermini, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Testo unico, art. 18.

Art. 116. Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

Legge 18 agosto 1870, n. 5815.

Art. 117. I comuni, le borgate o frazioni di comuni che vengono aggregati ad un comune appartenente ad un mandamento diverso, s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

CAPO II.

Del consiglio comunale.

Testo unico, art. 13.

Art. 118. Il consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;
- di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;
- di 40 membri in quelli la cui popolazione superi i 30,000 abitanti;
- di 30 membri nei comuni la cui popolazione superi i 10,000 abitanti;
- di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;
- di 15 negli altri;
- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Testo unico, art. 103, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 16.

Art. 119. Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 135, o per deliberazione della giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei consiglieri comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Testo unico, art. 104.

Art. 120. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Testo unico, art. 105.

Art. 121. Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Testo unico, art. 112.

Art. 122. I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Testo unico, art. 113.

Art. 123. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio del primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Testo unico, art. 108 e 109.

Art. 124. Il consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione d'autunno:

elegge i membri della giunta municipale a termini dell'art. 130; delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale;

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali a termini dell'art. 31.

Testo unico, art. 110.

Art. 125. Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi trovandosi in ufficio, potrà presiedere il consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Testo unico, art. 111, legge 21 giugno 1896, n. 218, legge 17 maggio 1866, n. 2933, e legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Art. 126. Nell'una e nell'altra sessione il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1. agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2. alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge;

3. agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

4. alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5. alle azioni di promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6. ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7. alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8. alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9. al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge.

10. alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11. ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nello interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12. alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 11, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Testo unico, art. 10, legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 1, n. 1, e 21, n. 1.

Art. 127. Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 1, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gl'interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, a' termini dell'art. 21, n. 1, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Testo unico, art. 107, e legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 1, n. 1.

Art. 128. Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 1, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Testo unico, art. 114.

Art. 129. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con la autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO III.

Della giunta municipale.

Testo unico, art. 115, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

Art. 130. Il consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La giunta municipale si rinnova per intero ogni triennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del triennio sono sempre rieleggibili.

Testo unico, art. 14.

Art. 131. La giunta municipale si compone, oltre il sindaco:
di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Testo unico, art. 31, 2ª parte.

Art. 132. I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della giunta municipale.

Testo unico, art. 116.

Art. 133. La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio.

Testo unico, art. 119.

Art. 134. La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Testo unico, art. 117.

Art. 135. Appartiene alla giunta:

1. di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;

2. di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3. di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4. di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti, resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal consiglio;

5. di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali sia generali che speciali;

6. di formare il progetto del bilancio;

7. di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;

8. di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9. di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10. di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11. di promuovere le azioni possessorie.

Testo unico, art. 118.

Art. 136. La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 123.

Testo unico, art. 120.

Art. 137. La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO IV.

Del sindaco.

Testo unico, art. 121.

Art. 138. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo.

Testo unico, art. 122.

Art. 139. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 123.

Art. 140. Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio tre anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di consigliere.

Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 124.

Art. 141. Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:

Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la giunta municipale è in funzioni, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sarà a cura della giunta municipale trasmesso al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'art. 144.

Contro il decreto del prefetto può il consiglio comunale o l'eletto ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale previo il parere del consiglio di Stato.

Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 125.

Art. 142. I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del consiglio comunale.

Il consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 22 e 144, o per qualsiasi altro delitto, punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli art. 22, 144 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto reale non potrà essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 144. La decadenza sarà pronunciata dal consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvederà il Governo con decreto reale.

I decreti da rimozione da sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Testo unico, art. 126.

Art. 143. Ove il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Legge 29 luglio 1896, n. 346, e testo unico, art. 127.

Art. 144. Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli art. 22 e 23 non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Testo unico, art. 214 e 235. Leggi 5 luglio 1882, n. 842, e 30 dicembre 1888, art. 80.

Art. 145. Le funzioni di deputato al Parlamento e di deputato provinciale sono incompatibili con quelle di sindaco.

Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile a sindaco se non ha cessato dalle stesse almeno da sei mesi.

Il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Testo unico, art. 128.

Art. 146. Il sindaco prima di entrare in funzioni presta dinanzi al prefetto giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Testo unico, art. 129.

Art. 147. Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni speciali degli art. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

Testo unico, art. 130.

Art. 148. I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Testo unico, art. 131.

Art. 149. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1. spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

2. convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3. propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

4. eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5. stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6. provvede alla osservanza del regolamento;

7. attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8. rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla giunta;

9. rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;
10. sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;
11. può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;
12. assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Testo unico, art. 132.

Art. 150. Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1. della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;
2. di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;
3. di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;
4. di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;
5. di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
6. d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante d'ordine pubblico;
7. ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Testo unico, art. 133, e legge 1° maggio 1890, n. 6837, art. 1, n. 4.

Art. 151. Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 194, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.

Testo unico, art. 134.

Art. 152. Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa.

Testo unico, art. 135.

Art. 153. Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni, dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Testo unico, art. 136.

Art. 154. I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli art. 150, 151 e 153 e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Testo unico, art. 137.

Art. 155. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 113 e 116, risiederà un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 150, 151 e 153. Farà osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 189, 190 e 191.

Testo unico, art. 138.

Art. 156. In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Testo unico, art. 139.

Art. 157. Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO V.

Della finanza e contabilità comunale.

Testo unico, art. 140, e regio decreto 6 luglio 1890, n. 7036 (serie 3^a), art. 1.

Art. 158. In ogni comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.

Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Testo unico, art. 141.

Art. 159. I beni comunali devono, di regola, esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune e continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Testo unico, art. 142, e legge 4 luglio 1874, n. 2011, art. 1 e 4, legge 11 aprile 1886, n. 3791, art. 2.

Art. 160. I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengano tali, devono essere ridotti a coltura e, in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboscimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvederà la giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del comune.

Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboscimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.

Testo unico, art. 143.

Art. 161. I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Testo unico, art. 159.

Art. 162. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, i progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (serie 3^a), ovvero il pagamento di un

debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative, consentite dall'art. 288, quando le sovrimposte comunali eccedono il limite legale, devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Testo unico, art. 160.

Art. 163. Salvo i casi speciali previsti di legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Testo unico, art. 147, e legge 26 luglio 1868, n. 4513.

Art. 164. Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto ed onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro' dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali o del gregge.

I regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o di focatico e sul bestiame sono deliberati per ciascuna provincia dalla giunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, a sensi della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati a' termini degli art. 284, 285 e 286.

Legge 20 aprile 1871, e testo unico, art. 151.

Art. 165 Nelle epoche e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Testo unico, art. 157, e regio decreto 6 luglio 1890, art. 8.

Art. 166. Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti, e colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato eccetto i casi seguenti, e quelli indicati da leggi speciali:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non eccede le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spesa comunale che non superi annualmente le lire 100 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto dei fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili quando la rendita complessiva non ecceda i limiti sopraindicati e la durata del contratto non ecceda i 12 anni, purchè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un

tempo che uniti a quelli del nuovo contratto eccedano i limiti qui determinati.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Testo unico, art. 158.

Art. 167. Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffici.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potrà soltanto liquidare i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale, versandoli nelle casse dello Stato.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 9.

Art. 168. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 10.

Art. 169. Saranno comunicati al consiglio di prefettura per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi quando superino le lire 8,000.

Il consiglio di prefettura darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da essi richiesti.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 11.

Art. 170. I contratti non sono esecutori senza il visto del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 12.

Art. 171. Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del consiglio di prefettura, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 169, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al consiglio di prefettura per il suo parere.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 13.

Art. 172. Quando un contratto, pel quale sia stato sentito il consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso consiglio.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 14, 1^a parte.

Art. 173. I servizi che per la loro natura possono farsi ad economia debbono essere determinati e retti da speciali regolamenti approvati nei modi di legge.

Testo unico, art. 144.

Art. 174. Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Testo unico, art. 145, e legge 5 marzo 1861.

Art. 175. Sono obbligatorie le spese:

- 1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
- 3° per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 4° per le imposte dovute dal comune;
- 5° per il servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istruzioni particolari, e per gli altri servizi sanitari indicati dall'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849;
- 6° per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7° per il pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziati nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
- 8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;
- 9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;
- 10° per il mantenimento e restauro degli edifici ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;
- 11° per i cimiteri;
- 12° per l'istruzione elementare dei due sessi;
- 13° per l'illuminazione dove sia stabilita;
- 14° per i registri dello stato civile;
- 15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
- 16° per la festa nazionale;
- 17° per le elezioni;
- 18° per le quote di concorso alle spese consorziali;

19° per il carcere mandamentale e per la custodia dei detenuti;
20° per la polizia locale;
e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Testo unico, art. 146.

Art. 176. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 32, e testo unico, art. 149.

Art. 177. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune, ed in tal caso egli deve adempiere senza corrispettivo all'ufficio di tesoreria del comune.

Testo unico, art. 150.

Art. 178. L'esazione delle entrate comunali avrà luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Testo unico, art. 152, e regio decreto suddetto, art. 34.

Art. 179. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro visto e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 191, la giunta ne rimetterà nota al tesoriere per la riscossione.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati devono essere integralmente versate nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dai regolamenti.

Testo unico, art. 154, e regio decreto suddetto, art. 38.

Art. 180. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Testo unico, art. 154, 2^a parte, e regio decreto 6 luglio 1890, art. 41 e 42.

Art. 181. L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Testo unico, art. 155.

Art. 182. Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Testo unico, art. 156.

Art. 183. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno rimosse come le altre entrate comunali.

Testo unico, art. 154, ultimo alinea, e regio decreto 6 luglio 1890, art. 15, 16, 19.

Art. 184. L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

L'esattore, o il tesoriere, rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Regio decreto suddetto, art. 28.

Art. 185. Dopo approvato il bilancio di previsione, qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per speciale deliberazione del consiglio comunale.

Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai consigli, saranno indicati i mezzi per provvedere ad esse.

Regio decreto suddetto, art. 29.

Art. 186. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio sarà iscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

La prelevazione di somme da questo fondo e la loro iscrizione alle varie categorie del bilancio sarà fatta con deliberazione della giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del consiglio per l'approvazione.

Testo unico, art. 153.

Art. 187. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'art. 127 farà parte del bilancio.

CAPO V.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa sull'amministrazione comunale.

Testo unico, art. 161.

Art. 188. Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Testo unico, art. 162.

Art. 189. Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione: 1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive; 2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Testo unico, art. 163.

Art. 190. Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 188, sospende con decreto motivato la esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Testo unico, art. 164.

Art. 191. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza, quando la maggioranza di due terzi, dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne la esecuzione.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 189.

L'annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 188.

Testo unico, art. 165.

Art. 192. Contro il decreto di annullamento può il consiglio comunale ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.

Testo unico, art. 169, 2ª parte, e 174.

Art. 193. Il prefetto per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti può ordinare, a spese del comune, le indagini che crederà necessarie.

Il prefetto, o sottoprefetto, potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Testo unico, art. 166, 167 e 168, legge 1º maggio 1890, n. 6837, e regio decreto 26 aprile 1891, n. 221.

Art. 194. Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1º l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2º l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3º le locazioni o conduzioni oltre i dodici anni;

4º le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

5º i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, ai termini dell'art. 21, n. 6 e 8, della legge 1º maggio 1890, n. 6837;

6º l'introduzione dei pedaggi;

7º i regolamenti d'uso d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

8º i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

9º i regolamenti di edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia locale, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Il prefetto trasmetterà al competente ministero copia dei regolamenti approvati dalla giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn. 8 e 9.

Il ministero, udito il consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Testo unico, art. 173.

Art. 195. Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il comune.

Testo unico, art. 170.

Art. 196. Spetta alla giunta provinciale amministrativa, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Testo unico, art. 171.

Art. 197. Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la giunta provinciale amministrativa.

Testo unico, art. 169 in parte.

Art. 198. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la giunta provinciale amministrativa ne farà conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederà alla decisione.

Potrà anche ordinare a spese del comune le indagini che crederà necessarie.

Testo unico, art. 172, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 8.

Art. 199. Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa e i consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del consiglio di Stato.

Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio e salvo il ricorso, anche in merito, alla IV sezione del consiglio di Stato, ai termini dell'art. 25, n. 8, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

CAPO VII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Testo unico, art. 175 e regio decreto 1º dicembre 1889, n. 6509, art. 20.

Art. 200. Sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai cinque giorni, e dell'ammenda, non superiore alle lire cinquanta, i con-

travventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Testo unico, art. 176.

Art. 201. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati nel codice di procedura penale.

Testo unico, art. 177.

Art. 202. Si prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Testo unico, art. 178.

Art. 203. Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 201 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedirà ricevuta.

Testo unico, art. 179.

Art. 204. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione provinciale.

CAPO I.

Della provincia.

Testo unico, art. 180.

Art. 205. La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Testo unico, art. 181.

Art. 206. L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Testo unico, art. 182.

Art. 207. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;

3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del consiglio provinciale.

Testo unico, art. 183.

Art. 208. Il consiglio provinciale si compone:
di 60 membri delle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti.
di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
di 20 nelle altre.

Testo unico, art. 192. *

Art. 209. Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Testo unico, art. 193.

Art. 210. Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Testo unico, art. 194.

Art. 211. Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Testo unico, art. 195.

Art. 212. La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del consiglio.

Testo unico, art. 196.

Art. 213. Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Testo unico, art. 197.

Art. 214. Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n. 10 dell'art. 217.

Testo unico, art. 198.

Art. 215. Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Testo unico, art. 199.

Art. 216. I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio, su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Testo unico, art. 201, posto in armonia con leggi speciali.

Art. 217. Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

- 1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896 n. 218;
- 3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria e consorziale;

6° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7° alle pensioni per gli allievi ed allieve delle scuole normali;

8° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;

9° ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

10° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziato, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione e applicazione dei fondi disponibili;

11° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

12° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

13° al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termine della legge;

14° alla creazione dei prestiti;

15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

16° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria.

17° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

18° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

19° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

20° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

21° alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 10;

22° alla nomina dei competenti della commissione elettorale provinciale ai termini dell'art. 42.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui all'art. 200.

Testo unico, art. 205.

Art. 218. Il consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari o dei distretti, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

- 3° sulla direzione delle nuove strade consortili;
 4° sullo stabilimento dei consorzi;
 e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesta dalla legge, o domandato dal prefetto.

Testo unico, art. 204.

Art. 219. Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Testo unico, art. 206.

Art. 220. Il consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Testo unico, art. 207.

Art. 221. Può anche il consiglio demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III.

Della deputazione provinciale.

Testo unico, art. 200, 212 ultimo comma, e 217, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

Art. 222. Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intero ogni triennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il triennio.

Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 130.

Il presidente della deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'art. 146.

Testo unico, art. 209.

Art. 223. I membri della deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti e legittimamente impediti.

Testo unico, art. 215.

Art. 224. Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Testo unico, art. 210.

Art. 225. La deputazione provinciale:

- 1° rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sessioni;
- 2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più dei suoi componenti;
- 3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
- 4° sospende gli impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;
- 5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;
- 6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio;
- 7° delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese imprevedute e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;
- 8° fa gli atti conservatori de' diritti della provincia;
- 9° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al consiglio riferendone al medesimo nella prima adunanza a termini dell'art. 226;
- 10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;
- 11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
- 12° deve in ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e sottoporle tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme determinate dai regolamenti generali;
- 13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Testo unico, art. 211.

Art. 226. La deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare.

Di dette deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esso è applicabile il disposto dell'art. 123.

Testo unico, art. 214, 1ª parte.

Art. 227. Non possono essere eletti a deputati provinciali:
1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24;
2° gli stipendiati dello Stato.

Legge 30 dicembre 1888, art. 80, e testo unico, art. 235.

Art. 228. Le funzioni di deputato al Parlamento e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato provinciale. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del consiglio provinciale e di presidente della deputazione provinciale.

Chiunque eserciti una delle dette funzioni, non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Testo unico, art. 214, 2ª parte.

Art. 229. Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Testo unico, art. 218.

Art. 230. Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifici alcuno degli impedimenti indicati negli art. 227 e 228.

Testo unico art. 216.

Art. 231. La deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Testo unico, art. 212.

Art. 232. Il presidente della deputazione provinciale:

- 1° rappresenta la provincia in giudizio;
- 2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli art. 201, 202 e 203;
- 3° firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;
- 4° ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;
- 5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;
- 6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Testo unico, art. 213.

Art. 233. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

CAPO IV.

Della finanza e contabilità provinciale.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 1.

Art. 234. In ogni provincia si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili ed immobili.

Testo unico, art. 202.

Art. 235. Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, a' termini degli art. 284, 285 e 286, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Testo unico, art. 203.

Art. 236. Le spese provinciali sono obbligatorie o facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

- 1° per gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione della provincia e suo ufficio;
 - 2° per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;
 - 3° per il concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;
 - 4° per la costruzione e il mantenimento di porti e fari e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;
 - 5° per la pubblica istruzione secondaria classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;
 - 6° per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;
 - 7° per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia e per gli altri servizi sanitari indicati all'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849;
 - 8° per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
 - 9° per il contributo alle spese consortili;
 - 10° per il mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
 - 11° per il pagamento dei debiti esigibili;
 - 12° per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato; in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;
 - 13° per gli uffici di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia;
 - 14° per l'alloggio e la mobilia dei prefetti e sottoprefetti;
- e generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia;

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Testo unico, art. 208, e art. 14 della legge 11 luglio 1894, n. 287.

Art. 237. Le provincie non possono contrarre mutui:

1° se non siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° se non si garantisca l'ammortamento del debito determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni, devono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo, salvo il disposto dell'art. 287 per le provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 32.

Art. 238. Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dalla deputazione provinciale.

Regio decreto suddetto, art. 8, e testo unico, art. 226.

Art. 239. Saranno osservate dall'amministrazione provinciale le disposizioni degli art. 180 e 181, riguardanti le spese comunali e la spedizione dei mandati.

Saranno pure osservate pei contratti delle provincie, le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 166, 168 al 173.

Però potranno farsi senza formalità degl'incanti i contratti non eccedenti le lire 3,000 e quando si tratta di spesa che non superi le lire 600 all'anno, e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti.

Regio decreto 6 luglio 1890, art. 15, 16, 19, e legge 20 marzo 1865, art. 196.

Art. 240. Sono applicabili alle amministrazioni provinciali le disposizioni degli articoli 184, 185 e 186, per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale farà parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla provincia, a termini dell'art. 207, n. 2.

(Continua).

CAPO V.

Della vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa sull'amministrazione della provincia.

Testo unico, art. 219.

Art. 241. I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Testo unico, art. 220.

Art. 242. Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio o della deputazione, se sono conformi alla legge.

Testo unico, art. 221.

Art. 243. Le deliberazioni divengono esecutive, se il prefetto non le avrà annullate per alcuno dei motivi di cui all'articolo precedente, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi, se si riferiscono ai bilanci.

Testo unico, art. 222.

Art. 244. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro il decreto di annullamento è aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Testo unico, art. 223, e legge 30 dicembre 1888.

Art. 245. Sono applicabili alle provincie le disposizioni degli articoli 166, 194, 195, 196, 197, 198 e 199, salvo per quanto è indicato nell'art. 237, e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle provincie.

Testo unico, art. 224.

Art. 246. Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal ministero dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore.

CAPO VI.

Disposizioni generali per l'amministrazione provinciale.

Testo unico, art. 225.

Art. 247. Il consiglio provinciale ha impiegati propri.

I capi di servizio sono nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

Testo unico, art. 227.

Art. 248. Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 10.

Art. 249. Durano in carica per un triennio i componenti delle seguenti commissioni nominate dai consigli provinciali:

Consiglio di leva;

Commissione per la requisizione dei quadrupedi;

Consiglio scolastico;

Revisori della lista dei giurati;

Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;

Comitato forestale;

Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

Commissione per le rivendite di private.

In conformità della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette commissioni.

TITOLO V.

**Disposizioni comuni
alle amministrazioni comunali e provinciali.**

Testo unico, art. 228, e regio decreto 26 aprile 1891, n. 221.

Art. 250. I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza, se le variazioni della popolazione residente, desunta dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1891, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al ministero.

Legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 5.

Art. 251. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie decide la sezione quarta del consiglio di Stato, pronunciando anche in merito, a' termini dell'art. 25, n. 5, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico, art. 229, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

Art. 252. I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per metà ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale la scadenza del primo triennio è determinata dalla sorte. Nei comuni dove il consiglio è composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla metà da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione.

Testo unico, art. 230, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

Art. 253. Durante il triennio, si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1. quando il consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2. quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate mancanze, purchè il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del consiglio di cui fanno parte.

Testo unico, art. 231.

Art. 254. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino alla installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso.

Testo unico, art. 232.

Art. 255. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore di età.

Testo unico, art. 233.

Art. 256. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Testo unico, art. 234.

Art. 257. La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Testo unico, art. 236.

Art. 258. I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Testo unico, art. 237.

Art. 259. I consiglieri entrano in carica il primo giorno della sessione ordinaria del consiglio che ha luogo dopo le elezioni.

Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 12.

Art. 260. Quando il consiglio comunale non si pronuncerà sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiarerà la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al consiglio provinciale.

Testo unico, art. 238.

Art. 261. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Testo unico, art. 239.

Art. 262. Chi presiede l'adunanza dei consigli, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di consiglio comunale o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio, chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto,

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

Testo unico, art. 240.

Art. 263. Le sedute dei consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della giunta comunale, della deputazione provinciale, dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei consigli provinciali, della congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Testo unico, art. 241.

Art. 264. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva, se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Testo unico, art. 242.

Art. 265. I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Testo unico, art. 243.

Art. 266. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Testo unico, art. 244.

Art. 267. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli, spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Testo unico, art. 245.

Art. 268. I consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Testo unico, art. 246.

Art. 269. Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Testo unico, art. 263.

Art. 270. I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Testo unico, art. 247.

Art. 271. I consigli che omettono di deliberare sopra proposte della autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Testo unico, art. 248.

Art. 272. Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Testo unico, art. 249, legge 20 marzo 1865, art. 222, e legge 30 dicembre 1888, art. 66.

Art. 273. I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prendere parte direttamente o indirettamente ai servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza, o tutela.

Testo unico, art. 250.

Art. 274. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge disponga altrimenti.

Testo unico, art. 251.

Art. 275. Terminate le votazioni, il presidente, coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Testo unico, art. 252.

Art. 276. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Testo unico, art. 253.

Art. 277. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Testo unico, art. 251.

Art. 278. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Testo unico, art. 255.

Art. 279. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Testo unico, art. 256.

Art. 280. Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dei rispettivi consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla giunta municipale o dalla deputazione provinciale cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il consiglio di prefettura e la corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento sono stabilite le modalità del procedimento.

Testo unico, art. 257, e legge 20 marzo 1865, art. 125.

Art. 281. I tesoriери comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesoriери.

I consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al consiglio di prefettura.

Il consiglio di prefettura deve pronunciare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla corte dei conti.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudicherà la corte stessa a sezioni riunite.

Testo unico, art. 258.

Art. 282. Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà, di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Testo unico, art. 259.

Art. 283. Ogni deliberazione dei consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto senza consultare di nuovo il consiglio.

Testo unico, art. 262, 2^a parte, e art. 168, legge 23 luglio 1894, n. 340, art. 1 e 2 legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 15.

Art. 284. La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci deve colpire con uguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.

La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta principale risultante da ruoli.

Le giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge, o per contratti autorizzati prima della promulgazione della legge stessa, e premessa in ogni caso l'applicazione del dazio di consumo, delle tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e d'una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

La giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Eguale autorizzazione può essere data per le stesse ragioni alle provincie con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

Legge 23 luglio 1894, n. 340, art. 3, e legge 1^o maggio 1890, n. 6837.

Art. 285. Ogni contribuente può ricorrere alla giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del consiglio comunale per aumento

ed eccedenza di sovrimposta, e alla sezione quarta del consiglio di Stato, anche per il merito, contro le decisioni della giunta provinciale.

Contribuenti e comuni possono pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto reale alla sezione quarta del consiglio di Stato, anche per il merito.

Tutti i termini pel riconsò e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla metà.

Legge 23 luglio 1894, n. 340, art. 4.

Art. 286. Tutte le provincie e tutti i comuni hanno facoltà di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, dell'imposta erariale sui terreni e fabbricati.

È abrogato l'art. 4 della legge 25 marzo 1888, n. 5308.

Legge 4 agosto 1895, n. 516.

Art. 287. I comuni e le provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta possono essere autorizzati, con decisioni delle giunte provinciali amministrative, o per decreto reale, inteso il consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la società di storia patria, od altri uffici o servizi di evidente utilità pubblica, quando le spese stesse servano alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 340, e sieno contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894.

Testo unico, art. 260.

Art. 288. Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Testo unico, art. 261, e legge 1^o maggio 1890, n. 6837, art. 1 e 2.

Art. 289. Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Contro la detta deliberazione è aperto ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge 1^o marzo 1890, n. 6837.

Testo unico, art. 261, 1ª parte.

Art. 290. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

Testo unico, art. 264.

Art. 291. Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del consiglio di Stato.

Testo unico, art. 265.

Art. 292. Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Testo unico, art. 266.

Art. 293. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve comparire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Testo unico, art. 267.

Art. 294. I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dei regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Testo unico, art. 268.

Art. 295. I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione, entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Testo unico, art. 269 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 15.

Art. 296. In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della commissione, son nominati con decreto reale.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla giunta.

La commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla deputazione provinciale.

Quando il commissario straordinario e la commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Legge 7 luglio 1890, n. 6137, art. 2.

Art. 297. La commissione straordinaria e il commissario straordinario eletti in virtù dell'art. 296 provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che pel fatto dello scioglimento dei consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

Testo unico, art. 270, legge 2 giugno 1889, n. 6166, e legge 1º maggio 1890, n. 6837

Art. 298. A meno che non sia diversamente stabilito, pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul consiglio di Stato e dell'art. 19 della legge 1º maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Testo unico, art. 271.

Art. 299. Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti restano a carico dei comuni e delle provincie, nella proporzione determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il consiglio di Stato.

Legge 20 marzo 1865, art. 236.

Art. 300. Le spese che riguardano l'istruzione pubblica non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Testo unico, art. 276

Art. 301. Le liquidazioni ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge 20 marzo 1865, allegato A, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Testo unico, art. 277.

Art. 302. Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Testo unico, art. 278.

Art. 203. I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Testo unico, art. 279.

Art. 304. I funzionari e salariati che, in virtù dell'articolo precedente, passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Testo unico, art. 280.

Art. 305. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Testo unico, art. 281.

Art. 306. Nel caso di sospensione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Testo unico, art. 282.

Art. 307. Le regole vigenti, in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato, saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Testo unico, art. 283.

Art. 308. Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Legge 20 marzo 1865, art. 252.

Art. 309. Continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle amministrazioni provinciali e comunali in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Legge 30 dicembre 1888, art. 30.

Art. 310. È data facoltà al Governo del Re, sentito il consiglio di Stato:

1° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, addì 4 maggio 1898.

PARLAMENTO NAZIONALE

S. M. il Re, con decreto del 24 maggio, ha affidato l'incarico di reggere *per interim* il ministero della marina a S. E. il tenente generale ALESSANDRO ASINARI DI SAN MARZANO, senatore del Regno, ministro della guerra.

R. D. n. 151, 24 aprile 1898, inserto nella Gazzetta uff. il 12 maggio.

Aggiunta al regolamento di pesca fluviale e lacuale nella provincia di Como.

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706; visto il regio decreto del 15 maggio 1884, n. 2449, che approva il regolamento di pesca fluviale e lacuale; visti i pareri dei corpi locali indicati